

Direzione Affari Legali e Societari
S.O. Affari Regolatori e Concorrenza
// Responsabile

Spett.le
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
via Nizza, 230
10126 Torino
pec@pec.autorita-trasporti.it

c.a. *Responsabile del procedimento*
Dott. Bernardo Argiolas

PEC: pec@pec.autorità-trasporti.it

Oggetto: Delibera n. 80 del 19 giugno 2019 di avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"
Rif. nota ART prot. 0006682/2019 del 19/06/2019

Con la Delibera in oggetto l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha avviato nei confronti di questa Società un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 37, comma 14, lettera b) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015 n. 112, contestandole la mancata ottemperanza alle prescrizioni nn.: **2.2.3.1., lettere c) ed e); 2.3.3.1. e 2.3.3.2** di cui all'Allegato A alla Delibera n. 118 del 29 novembre 2018.

In riscontro alla Vostra nota a riferimento, questa Società -fermo quanto argomentato nella nota dello scorso 2 aprile (acquisita agli atti con prot. ART 3137/2019)- ritiene opportuno formulare un set di impegni, ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità*, idoneo a rimuovere le violazioni contestate nella Delibera n. 80/2019 in modo così da consentire una rapida e positiva conclusione del procedimento in oggetto.

Per agevolare la lettura complessiva degli impegni presentati dalla Scrivente, e anche ai fini della pubblicazione destinata alla consultazione dei terzi interessati, si riporta nel presente documento il testo delle presunte violazioni contestate da codesta Autorità con specifica indicazione della correlata misura rimediabile contenente -in conformità a quanto prescritto da codesta Autorità nel Regolamento- una descrizione dettagliata degli obblighi che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) si dichiara disposta ad assumere nonché una rappresentazione dei relativi tempi e costi di attuazione previsti.



VIOLAZIONE CONTESTATA

I. 2.2.3.1., lett. c) ed e), non pienamente recepita, con riguardo ai riferimenti, nel paragrafo 2.3.3.5 del PIR 2020, alla compatibilità con il consolidamento della attività (lett. c) e "Per i lavori rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (non recepiti nell'orario di servizio), per i quali sono state rispettate le tempistiche di pubblicazione e per i lavori minori, non rientranti negli obblighi di pubblicazione" (lett. e), suscettibili di ampliare, in difformità dalla summenzionata prescrizione, i margini di operatività del Gestore dell'infrastruttura.

IMPEGNO PROPOSTO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

1) RFI in primo luogo intende rendere il testo del paragrafo 2.3.3.5 corrispondente con quanto prescritto alla lett. c) della prescrizione 2.2.3.1 della Delibera 118/2018 (riferita ai punti 2 e 3 del paragrafo 2.3.3.5).

Inoltre, con riferimento al contenuto della misura rimediabile che qui si formula, questo Gestore si impegna ad inserire, nella calendarizzazione degli *step* concernenti le comunicazioni dei programmi di interruzione per lavori, un'ulteriore fase di confronto con le imprese ferroviarie da tenersi nel periodo ricompreso tra X-12 e X-6. Oggetto di tale nuova fase di consultazione, finalizzata a conciliare ulteriormente le esigenze di pianificazione della manutenzione del Gestore con quelle, commerciali ed industriali, delle Imprese Ferroviarie sono:

- (i) la preventiva analisi di richieste di modifica delle indisponibilità di infrastruttura pubblicate a X-12 e il recepimento di quelle adeguatamente motivate nell'ambito del programma di interruzioni da pubblicarsi a X-6;
 - (ii) la condivisione, con l'IF richiedente, della tipologia di modifiche delle tracce interessate dalle indisponibilità (deviazioni e/o limitazioni e/o spostamento di orario) del programma pubblicato a X-6 e relativo inserimento nel progetto orario definitivo.
- 2) I costi connessi all'impegno così come sopra formulato -quantificabili in circa 500 mila euro annui- rientrano nei maggiori costi del personale di RFI preposto all'attività aggiuntiva discendente dalla prescrizione n. 2.2.3.1., lett. c) ed e), dell'Allegato A della Delibera 118/2018 che, come rilevato, impone di inserire in orario tutte le indisponibilità e non solo quelle consolidate all'atto del rilascio del progetto orario.
- 3) Gli inserimenti di cui al presente punto saranno pubblicati a dicembre 2019 con la versione definitiva del PIR 2021.



VIOLAZIONE CONTESTATA

II. 2.3.3.1, atteso che il relativo contenuto prescrittivo, anziché essere riferito alle generali regole di gestione, è stato limitato al sotto-paragrafo "Treni merci" di cui al paragrafo 2.4.2. del PIR 2020, anche con riferimento all'ultimo aggiornamento del PIR del 3 maggio

IMPEGNO PROPOSTO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

1) Con la pubblicazione del PIR 2020 questo Gestore ha inserito il contenuto della prescrizione n. 2.3.3.1 dell'Allegato A della Delibera 118/2018 al sotto-paragrafo "Treni merci" di cui al paragrafo 2.4.2. del medesimo PIR, così incorrendo in un mero errore materiale ma, si badi bene, senza alcun intento di limitare la portata dell'obbligo di pubblicazione documentale (a cui la prescrizione si riferiva) al solo comparto merci.

Ne è riprova la circostanza per cui gli elementi documentali oggetto delle misure prescrittive pubblicate da RFI sul PIR WEB, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio in parola e prima ancora della richiesta di informazione pervenuta con nota ART del 19 marzo 2019, riguardano la generalità delle imprese ferroviarie senza distinzioni di tipologia di traffico.

Avendo preso atto dell'errore materiale a cui si è fatto cenno poc'anzi, la Scrivente -in occasione del riscontro alla richiesta di informazioni del 19 marzo 2019- ha comunicato che avrebbe proceduto alla rettifica del paragrafo in questione in occasione del primo aggiornamento utile del PIR.

Dall'atto di avvio del procedimento sanzionatorio in oggetto l'Ufficio competente parrebbe evidenziare anche la mancata prospettata rettifica al momento della pubblicazione, da parte di RFI, dell'aggiornamento straordinario del PIR 2020 dello scorso maggio.

Avendo RFI inteso l'edizione di cui sopra quale aggiornamento esclusivamente dedicato al sistema tariffario discendente dall'ottemperanza alla Delibera 43/2019, considerato che la modifica sarebbe consistita in una mera diversa collocazione del contenuto prescrittivo nell'ambito dello stesso paragrafo, tenuto inoltre conto che detta modifica non avrebbe comunque inficiato l'ambito di applicazione della prescrizione di cui trattasi¹, la Scrivente aveva prefigurato di operare la rettifica del paragrafo 2.4.2 del PIR in occasione dell'aggiornamento annuale di dicembre 2019, operando detta modifica sia nel testo del PIR 2020 che in quello del PIR 2021.

Ciò posto, preso atto della contestazione mossa con la Delibera in oggetto, RFI si impegna a modificare il testo del PIR con uno specifico aggiornamento straordinario, ricollocando il contenuto della prescrizione circa la messa a disposizione alle parti interessate delle note

¹ Come evidenziato infra RFI ha pubblicato la documentazione, a cui la misura prescrittiva si riferisce, contenente le regole di gestione riguardanti non solo il trasporto merci ma anche quello passeggeri.



interne, linee guida, specificazioni o altri documenti esplicativi delle regole di gestione della circolazione -inserito per mero errore materiale all'interno del sotto-paragrafo riferito ai soli "Treni merci"- nella parte generale del paragrafo 2.4.2.

- 2) Il costo dell'attività di implementazione del PIR rientra nell'ambito dei costi connessi alle specifiche attività svolte da RFI.
- 3) L'integrazione sopra descritta sarà effettuata con specifico aggiornamento del PIR 2019 e del PIR 2020, che saranno pubblicati immediatamente dopo l'auspicata approvazione del presente impegno.

VIOLAZIONE CONTESTATA

III. *2.3.3.2, in quanto risulta non corretta la formula di calcolo della puntualità, riportata nel paragrafo 2.4.2 dei PIR 2019 e 2020, anche con riferimento all'ultimo aggiornamento degli stessi del 3 maggio*

IMPEGNO PROPOSTO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

- 1) In sede di riscontro alla richiesta di informazioni da parte dell'ART del 19 marzo 2019, RFI -preso atto dell'errore materiale riguardante un elemento della formula di calcolo della puntualità riportata nel paragrafo 2.4.2 dei PIR- ha comunicato che avrebbe proceduto alla rettifica di tale paragrafo in occasione del primo aggiornamento utile del PIR.
Dall'atto di avvio del procedimento sanzionatorio in oggetto l'Ufficio competente parrebbe evidenziare la mancata prospettata rettifica al momento della pubblicazione, da parte di RFI, dell'aggiornamento straordinario del PIR 2020 dello scorso maggio.
Anche in tale occasione, avendo RFI inteso l'edizione di cui sopra quale aggiornamento esclusivamente dedicato al sistema tariffario discendente dall'ottemperanza alla Delibera 43/2019, la Scrivente aveva prefigurato di operare la rettifica del paragrafo 2.4.2 del PIR in occasione dell'aggiornamento annuale di dicembre 2019, tenuto conto del fatto che il contenuto della misura prescrittiva in questione produrrà effetti sostanziali solo a partire dall'orario di servizio in vigore dal 15 dicembre 2019 al 12 dicembre 2020.
Ciò posto, preso atto della contestazione mossa con la Delibera in oggetto, RFI si impegna a modificare il testo del PIR con uno specifico aggiornamento straordinario.
- 2) Il costo dell'attività di implementazione del PIR rientra nell'ambito dei costi connessi alle specifiche attività svolte da RFI.
- 3) L'integrazione sopra descritta sarà effettuata con uno specifico aggiornamento del PIR 2019 e del PIR 2020, che saranno pubblicati immediatamente dopo l'auspicata approvazione del presente impegno.

Distinti saluti,

Claudio Maria Oriolo